Data e n. di protocollo attributi automaticamente dal sistema di gestione informatica di Ateneo

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI**

**DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO**

(*Legge 24 giugno 1997, n. 196 e Art. 4, comma 5, Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n. 142 25/3/1998*)

**TRA**

L’**Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara - Scuola di Medicina e Scienze della Salute**, con sede legale in Chieti, Via dei Vestini n. 3, C.F. 93002750698, Partita IVA 01335970693, d’ora innanzi denominata “Soggetto promotore” o “Ateneo”, in persona della Presidente *pro tempore* della Scuola di Medicina e Scienze della Salute, Prof.ssa Raffaella MURARO, nella qualità di, nata a Brescia il 13/01/1956 C.F. MRRRFL56A53B157J, domiciliata per la carica presso la sede della Presidenza della Scuola di Medicina e Scienze della Salute - PEC [smsspres@pec.unich.it](mailto:smsspres@pec.unich.it)

**E**

L’**Azienda XXXX**, con sede legale in XXXXXX n.X - 64100 XXXX , C.F./P.IVA XXXXXXXXXXX, d’ora innanzi denominata “Soggetto ospitante” o “Azienda”, rappresentata dal …………….…………………………………, nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - PEC ……………………………..

**VISTO CHE**

- l’articolo 27 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 consente alle Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;

- l’articolo 8 della Legge 19 novembre 1990, n. 341 dispone che le Università per la realizzazione dei corsi di studio, nonché delle attività culturali e formative, possano avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la stipulazione di apposite convenzioni;

- l’articolo 18, comma 1 lettera a), della Legge 24 giugno 1997 n. 196 dispone che le Università possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi;

- il Decreto Ministeriale 25 marzo 1998 n. 142, "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento", individua le Università tra i soggetti promotori dei tirocini formativi e di orientamento;

- il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 prevede, all'articolo 10, che oltre alle attività formative qualificanti, i corsi di studio devono anche contemplare attività formative utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento;

- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", e in particolare l'articolo 2, comma 1,lettera a), che equipara al lavoratore, ai fini dell'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento;

- il Regolamento Didattico di Ateneo contempla la realizzazione di attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, prevedendo inoltre che le attività didattiche, comprese quelle di tirocinio, possano svolgersi, con l'approvazione dei competenti Consigli di Corso di Studio, anche presso qualificati enti pubblici e privati con i quali l’Ateneo abbia stipulato apposite convenzioni;

**PREMESSO CHE**

- per tirocinio curriculare si intende il tirocinio realizzato durante lo svolgimento di un percorso di studi universitario -Laurea, Laurea magistrale, Laurea magistrale a Ciclo Unico, Master, Dottorato di Ricerca, Scuola di specializzazione- con conseguente acquisizione, di regola, di Crediti Formativi Universitari (CFU);

- la presente convenzione può essere utilizzata per una pluralità di tirocini curriculari nell’ambito della durata della stessa (convenzione collettiva);

- il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro ed è strettamente vincolato al contenuto del progetto formativo;

- le Parti, come sopra rappresentate e domiciliate, convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di integrare i processi formativi attraverso la diffusione della cultura d'impresa e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro,

**SI CONVIENE E STIPULA** **QUANTO SEGUE**

Art. 1 - Oggetto

1. Il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture gli studenti dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara regolarmente iscritti presso i Corsi di studio afferenti alla Scuola di Medicina e Scienze della Salute, nel rispetto dell'art. 1, comma 3, del Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 25/3/1998 n. 142, per lo svolgimento di tirocini curriculari di formazione e orientamento.

2. La presente Convenzione comprende lo svolgimento di tirocini per tesi ed esclude i tirocini abilitanti dei Corsi di Studio di Medicina e Chirurgia, di Odontoiatria e Protesi dentaria, di Area psicologica Classe LM-51, delle Professioni Sanitarie e delle Scuole di specializzazione ad indirizzo sanitario e in generale i tirocini post laurea.

3. L’effettiva attivazione dei tirocini sarà valutata di volta in volta dal Soggetto ospitante, in relazione alle disponibilità legate alla presenza dei propri tutor, alle esigenze della struttura individuata e da quanto stabilito dalla normativa vigente in merito al numero massimo di studenti contemporaneamente presenti in Azienda.

4. Resta scelta discrezionale del Soggetto ospitante la scelta del numero massimo di tirocinanti contemporaneamente attivabili.

5. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'Art. 18, comma 1 lettera d) della L. 196/97 non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo e non trovano pertanto applicazione le disposizioni normative e dell’autonomia collettiva inerenti il rapporto di lavoro.

5. Verranno attivati esclusivamente i tirocini per i quali non è prevista alcuna corresponsione di indennità da parte dell’Azienda ospitante.

6. È vietato lo svolgimento di tirocini presso studi, enti e aziende di famiglia fino al terzo grado di parentela e sono esclusi legami e vincoli parentali tra i tirocinanti e i tutor del Soggetto ospitante.

Art. 2 – Durata del tirocinio

1. La durata del tirocinio è determinata dal numero di crediti formativi universitari ad esso attribuiti nel piano didattico dei Corsi di studio indicati all’articolo 1, comma 1; in ogni caso la durata non può essere superiore a 12 mesi, proroghe comprese, salvo per i soggetti portatori di handicaps per i quali la durata massima è di 24 mesi (cfr. art. 7 D.M. 142/98).

Art. 3 – Ruolo del Tutor

1. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un Tutor accademico designato dal Soggetto Promotore e da un Tutor aziendale indicato dal Soggetto ospitante.

2. Il Tutor del Soggetto promotore è responsabile delle attività didattico-organizzative e dell’applicazione della presente Convenzione; ha altresì la funzione di raccordo tra il Soggetto promotore e il Soggetto ospitante.

2. Il Tutor del Soggetto ospitante è responsabile della realizzazione di quanto predisposto nel progetto formativo e di orientamento, dell’inserimento e affiancamento del tirocinante per tutta la durata del tirocinio.

Art. 4 – Progetto formativo

1. Il tirocinio curriculare è promosso sulla base di un progetto che ne esplicita i contenuti formativi e organizzativi, secondo il modello predisposto dal Soggetto promotore e allegato alla presente Convenzione quale parte integrante.

2. Il Progetto formativo e di orientamento, redatto per ciascun tirocinante inserito nelle strutture dell’Azienda, conterrà almeno i seguenti dati:

a) il nominativo del Soggetto promotore, sede legale, ecc.;

b) il nominativo del Soggetto ospitante, sede legale, ecc.;

c) il nominativo del tirocinante e relativi dati anagrafici;

d) il Corso di studi a cui il tirocinante è iscritto;

e) i nominativi dei Tutor accademico e aziendale;

f) il periodo e le ore di frequenza (giornaliere e settimanali);

g) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza del tirocinante presso l’Azienda;

h) le strutture del Soggetto ospitante (presidi, UU.OO., servizi e relative sedi) presso le quali si svolge il tirocinio;

i) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la Responsabilità Civile;

l) gli obblighi del tirocinante.

2. Il progetto formativo è concordato tra il Soggetto promotore e l’Azienda tramite i rispettivi Tutor ed è sottoscritto dal Soggetto promotore, dal Tutor aziendale per i tirocini e dal tirocinante.

Art. 5 – Obblighi del tirocinante

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

1. svolgere le attività previste dal Progetto Formativo e di Orientamento;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e i Regolamenti del Soggetto ospitante;
3. rispettare le norme che disciplinano la tutela della maternità contenute nei decreti legislativi vigenti, per le studentesse eventualmente in stato di gravidanza;
4. seguire le indicazioni del Tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o di altra natura;
5. mantenere la necessaria riservatezza, anche dopo lo svolgimento del tirocinio, per quanto attiene ai dati, alle informazioni e/o alle conoscenze in merito a processi produttivi e/o prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
6. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla normativa in materia di privacy;
7. rispettare il Codice Etico del Soggetto ospitante.

Art. 6 – Assicurazioni

1. Il Soggetto Promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro, anche in itinere, presso l'INAIL (PAT 090297236 - Gestione per conto dello Stato) nonché, per la responsabilità civile con polizza Liberty Mutual Insurance Europe SE n. LSM0000031381 e polizza infortuni Axa Assicurazioni SpA n. 409232576, comprendendo nella copertura assicurativa anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede del tirocinio, ma previste nel Progetto Formativo.

2. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, lo studente e il Soggetto ospitante sono tenuti a segnalare l’evento al Soggetto promotore e a inviare tempestivamente il tirocinante infortunato presso una struttura di primo soccorso.

3. Il Soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento agli istituti assicurativi entro i termini previsti dalla vigente normativa.

Art. 7 – Formazione generale e specifica

1. Preso atto che, ai sensi dell’art. 2, comma 1 lett. a), del D.Lgs. 81/08 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, i tirocinanti, ai fini e per gli effetti delle disposizioni delle stesso D.Lgs. 81/08, devono essere equiparati ai “lavoratori”, i Soggetti promotore e ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente, e in particolare:

a) il Soggetto promotore è garante della “formazione generale” sulla sicurezza, ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, attraverso l’erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell’attestazione finale;

b) il Soggetto ospitante è responsabile della “formazione specifica” sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, ai sensi del quale il Soggetto ospitante si impegna a somministrare ai tirocinanti una formazione specifica conforme ai rischi a cui i tirocinanti saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata;

c) sul Soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all’art. 36 (informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08.

Art. 8 – Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione ha durata di 5 anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e potrà essere rinnovata per volontà espressa delle parti, da comunicarsi mediante raccomandata A/R o PEC, almeno 3 mesi prima della scadenza.

2. Le parti si riservano la facoltà di recedere previa disdetta da comunicarsi per iscritto 3 mesi prima della scadenza.

Art. 9 – Foro competente

1. Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione sarà competente il Foro di Chieti.

Art. 10 – Privacy

1. Il Soggetto promotore e il Soggetto ospitante si qualificano come autonomi Titolari del trattamento e come tali osserveranno le disposizione sulla protezione dei dati del Regolamento UE n. 679/2016, del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche, nonché dei provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali e degli altri provvedimenti in materia.

2. I dati personali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per attività funzionali alla stipulazione e alla esecuzione della presente Convenzione e per gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

3. Nell’effettuazione delle attività oggetto della presente Convenzione, il tirocinante opera quale soggetto autorizzato dal Soggetto ospitante al trattamento dei dati di cui potrebbero venire a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679; i designati-incaricati al trattamento, agiranno secondo le istruzioni impartite dalla struttura ospitante in qualità di titolare e sotto la sua responsabilità. In particolare, questi soggetti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento dell'attività formativa e osservare diligentemente le istruzioni ricevute, nel rispetto delle vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali più sopra citate nonché del segreto professionale.

4. Le parti si impegnano a fornire agli interessati idonea informativa in merito al trattamento dei dati perle finalità sopra descritte. Le informative del Soggetto promotore sulle modalità di trattamento dei dati personali sono reperibili al link https://www.unich.it/privacy.

5. Il tirocinante è sottoposto alle disposizioni e ai regolamenti interni in materia di privacy al pari del personale dipendente del Soggetto ospitante.

Art. 11 – Rinvio disposizioni

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 12 – Bollo e registrazione

1. La presente Convenzione è soggetta all’imposta di bollo a carico dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara come da autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate di Chieti prot. 3843 del 21.01.2008 ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, e art. 39 del DPR 26 aprile 1986 n.131, con oneri a carico della parte richiedente.

Luogo e data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Per il Soggetto ospitante

Il …………………………………………………………………………….

Per L’ Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti – Pescara - Scuola di Medicina e Scienze della Salute

LA PRESIDENTE

Prof.ssa Raffaella Muraro

*firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*